

Ordinanza della Corte 19 febbraio 2008 — Tokai Europe GmbH/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-262/07) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Regolamento (CE) n. 384/2004 — Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata — Persona non individualmente interessata — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

(2008/C 128/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tokai Europe GmbH (rappresentante: G. Kroemer, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Schønberg e B. Schima, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 19 marzo 2007, causa T-183/04, Tokai Europe/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso volto all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 2004, n. 384, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 64, pag. 21) — Requisito di essere individualmente interessati dal regolamento impugnato — Diritto al contraddittorio

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *La Tokai Europe GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 170 del 21.7.2007.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts (Germania) l'8 febbraio 2008 — Carmen Media Group Ltd/Land Schleswig-Holstein e Ministro degli Interni del Land Schleswig-Holstein

(Causa C-46/08)

(2008/C 128/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Carmen Media Group Ltd, Gibilterra

Convenuti: Land Schleswig-Holstein e Ministro degli Interni del Land Schleswig-Holstein

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che l'invocabilità della libera prestazione dei servizi presuppone che il prestatore di servizi sia legittimato, secondo le disposizioni dello Stato membro in cui è stabilito, ad effettuare la prestazione di servizi anche in tale Stato — in questo caso: limitazione della licenza di gioco d'azzardo all'«offshore bookmaking».
- 2) Se l'art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un monopolio statale nazionale sull'organizzazione di scommesse sportive e lotterie motivato soprattutto con la necessità di contrastare i rischi di dipendenza dal gioco (con potenziale di rischio non scarso), qualora nello Stato membro in questione possano essere offerti, da parte di prestatori di servizi privati, altri giochi d'azzardo comportanti un elevato potenziale di rischio di dipendenza e la diversità delle normative giuridiche in materia di scommesse sportive e lotterie, da un lato, e di giochi d'azzardo di altro tipo, dall'altro, sia fondata sulla diversa competenza legislativa dei Länder e della Federazione.

In caso di soluzione affermativa del quesito sub 2):

- 3) Se l'art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che assoggetti il diritto al rilascio di una licenza per l'organizzazione e l'intermediazione di giochi d'azzardo al potere discrezionale dell'autorità preposta al rilascio anche nel caso in cui i presupposti per ottenere la licenza fissati dalla legge risultino soddisfatti.